



Piazza Pitagora

ANNO XXXVIII

N. 650

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Roma, 16 ottobre 2013

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 - e-mail: info@sediva.it (per i quesiti: sedivanews@sediva.it)

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 7 OTTOBRE AD OGGI

07/10/2013	La buona "adattabilità" della donazione modale (di farmacia) - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	11/10/2013	Lo scontrino fiscale nelle consegne a domicilio - <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)
08/10/2013	Cessione d'azienda: che cosa cambia dal 2014 con le nuove imposte sui trasferimenti immobiliari (stefano lucidi)	14/10/2013	Che accade dunque al margine di utile con l'aumento dell'iva? (franco lucidi)
09/10/2013	Incentivi per l'assunzione di giovani <i>under 30</i> (marco porry)	15/10/2013	La legge laziale sulla riduzione delle imposte a carico di aziende in crisi - <i>QUESITO</i> (roberto santori)
09/10/2013	Un farmacista <i>sano e robusto?</i> - <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)	15/10/2013	Adeguamento Istat per settembre 2013 (Studio Associato)
10/10/2013	I recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia di interventi di ristrutturazione edilizia. (stefano civitareale)	16/10/2013	Il Fisco contro eredi e legatari per i debiti tributari del <i>de cuius</i> - <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)

2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 - SCADENZE FINE OTTOBRE 2013

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 7 OTTOBRE AD OGGI

07/10/2013 - La buona "adattabilità" della donazione modale (di farmacia) - *QUESITO*

Intendo trasferire quanto prima la farmacia a mio figlio ricorrendo, secondo il vs/giudizio, a una donazione, ma riservandomi un vitalizio. Ho però altri due figli non farmacisti e tutti e tre, oltre a mio marito, sono attualmente in impresa familiare e vorrei perciò qualche suggerimento anche sul modo di liquidarli.

Una volta risolto il problema - per la verità molto complicato, specie con riguardo agli incrementi aziendali e ancor più all'avviamento della farmacia - della determinazione dei diritti maturati da ogni partecipante all'impresa familiare (che è ovviamente destinata a cessare al trasferimento della farmacia), un modo di liquidazione sarebbe certo quello di corrisponderne l'importo direttamente a ciascuno di loro, sia pure secondo tempi di pagamento compatibili il più possibile con le esigenze finanziarie di tutti.

Potrebbe però trattarsi di una soluzione per Lei (non più infatti... titolare di una farmacia) eccessivamente onerosa e quindi rivelarsi meglio praticabile quella di porre invece l'obbligo di liquidazione a carico del donatario, e configurandolo come un *onere modale* (che, lo ricordiamo, si risolve in un "peso" che diminuisce il valore della liberalità).

In tal caso, si tratterebbe perciò di un secondo *onere modale* (perché l'altro - come è indicato nel quesito - sarebbe rappresentato dalla costituzione di un vitalizio a Suo favore), anche se naturalmente le modalità di corresponsione di tali somme dovrebbero essere anche qui, per ragioni intuibili, opportunamente coniugate, in particolare, con la capacità reddituale della farmacia.

Inoltre, sia nella prima soluzione (sostenere l'onere personalmente), che nella seconda ("triangolare" sul figlio farmacista), sarebbe comunque opportuno - proprio considerata l'estrema difficoltà che caratterizza generalmente, come accennato, la determinazione delle somme spettanti ai familiari "uscenti" - che tra Lei e questi ultimi intervenisse, in un atto separato o nella stessa donazione modale, un'intesa diretta alla definizione *transattiva* dell'ammontare del credito di ognuno, così da evitare altresì l'insorgere in futuro (perciò anche tra i Suoi familiari in veste di... eredi) di pretese fondate appunto sulla decorsa i.f. con Lei.

E però, attenzione, se poste a carico del figlio farmacista, le somme riconosciute agli altri tre familiari riducono di pari importo il valore della donazione, come parimenti lo riducono sia il valore del vitalizio (determinato moltiplicando il suo ammontare annuo per un certo coefficiente) e sia l'ammontare del credito maturato nei Suoi confronti dallo stesso donatario per aver anch'egli partecipato all'impresa

familiare (e che dunque sarebbe bene figurasse anch'esso nel rogito in diminuzione della liberalità).

In definitiva, perciò, tra quei due possibili modi di liquidazione dei diritti dei collaboratori familiari, ci pare che perlopiù (dipende soprattutto dal "netto donato" che nel concreto ne deriva e anche dalla consistenza dei beni diversi dalla farmacia di cui si sia disposto in vita, o si disponga in via testamentaria, a favore degli altri *legittimari*) si lasci preferire il secondo, quello dell'ulteriore onere modale innestato nella donazione della farmacia, perché potrebbe ridurre considerevolmente il valore finale della liberalità semplificando molto le cose in sede successoria.

Ma approfondire tale ultimo profilo - molto ampio e delicato - esorbiterebbe dai limiti di queste note.

(gustavo bacigalupo)

08/10/2013 - Cessione d'azienda: che cosa cambia dal 2014 con le nuove imposte sui trasferimenti immobiliari

Come abbiamo già visto (v. *Sediva News del 19/09/2013*), a partire dal 1/1/2014 i trasferimenti di beni immobili scontreranno le imposte di registro e ipo-catastali con nuove misure.

In particolare, per il registro, *indistintamente tutti gli immobili* saranno assoggettati all'unica aliquota del 9% in luogo delle precedenti, rispettivamente del 15% per i *terreni agricoli* - se acquistati da soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori professionali - dell'8% per le *aree fabbricabili* e del 7% per i *fabbricati*.

Inoltre, in tutti i casi in cui troverà applicazione l'imposta di registro in misura proporzionale, le imposte ipo-catastali si scontreranno non più nella misura del $(2+1)=3\%$ - o anche del $(3+1)=4\%$ per gli immobili strumentali come uffici, negozi, magazzini - ma in misura fissa pari a € 50 ciascuna.

Stando quindi così le cose, a partire dal prossimo anno la tassazione delle cessioni d'azienda che contengono immobili sarà più favorevole.

Considerando infatti che gli immobili ceduti all'interno di complessi aziendali scontano l'imposta di registro secondo l'aliquota propria del bene al netto delle passività trasferite imputabili in proporzione del rispettivo valore (art. 23, comma 4, T.U. Registro), nonché le imposte ipotecaria e catastale in base al valore catastale degli immobili stessi senza deduzione di alcuna passività, le cessioni d'azienda che interverranno dal 1/1/2014 in poi subiranno mediamente un certo incremento sul versante del registro (da quella data per aree fabbricabili e fabbricati l'aliquota crescerà, come abbiamo visto, rispettivamente di uno e due punti), ma otterranno anche un forte risparmio sulle ipo-catastali, che incideranno soltanto per € 50 ciascuna e non più secondo le aliquote proporzionali tuttora in vigore.

Se consideriamo, poi, che l'aumento in materia di registro colpisce il

valore dell'immobile *rettificato delle passività*, mentre l'abbattimento delle ipo-catastali avviene per imposte che gravano attualmente *sul valore (catastale) "pieno"*, il risparmio fiscale *netto* ottenibile è ancora più evidente. Un esempio chiarirà meglio le idee.

Poniamo un trasferimento nel contesto di una cessione d'azienda di un *immobile strumentale* (ad esempio di un negozio, come il locale farmacia) per il valore di 90.000 euro cui possono imputarsi passività per 30.000 euro.

Ebbene, fino al 31/12/2013 l'operazione sconta un registro di (60.000 x 7%=) € 4.200, cui devono aggiungersi imposte ipo-catastali per (90.000x4%=) € 3.600, per un totale di € 7.800.

Dal 01/01/2014 la stessa operazione vedrà aumentare la prima imposta a (60.000x9%=) € 5.400, ma anche nel contempo il prelievo per le ipo-catastali scendere fino a (50+50=) € 100, per un totale di € 5.500, con un risparmio netto di ben (7.800-5.500=) € 2.300 (!).

Sembra dunque valga la pena attendere ancora qualche mese.

(stefano lucidi)

09/10/2013 - Incentivi per l'assunzione di giovani under 30

L'INPS ha diramato le indicazioni operative per poter usufruire dell'incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani lavoratori di *età compresa tra i 18 e i 29 anni* che siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi *ovvero* senza un diploma di scuola media superiore o professionale.

L'incentivo economico è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fine previdenziali e però non può superare in ogni caso l'importo di 650 euro/mese per lavoratore.

L'ammontare massimo dell'incentivo per l'assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato è pari ad euro 11.700 (euro 650 x 18 mesi), ma nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine scende ad euro 7.800 (euro 650 x 12 mesi).

Si può beneficiare dell'agevolazione anche in caso di instaurazione di un rapporto di *apprendistato*; in tale evenienza, tuttavia, l'incentivo non può superare l'importo della contribuzione che il datore di lavoro versa mensilmente per l'apprendista.

L'Istituto previdenziale ha anche chiarito, anche se non si nutrivano grandi dubbi al riguardo, che il *bonus* spetta soltanto in caso di *incremento netto* dell'occupazione rispetto alla *media* dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, e inoltre l'incremento deve persistere per i 12 o 18 mesi di vigenza dell'incentivo.

Ma come spesso è accaduto nel passato per altre forme di aiuti in favore dei datori di lavoro, i fondi stanziati sono alquanto limitati e comunque, *more solito*, le domande verranno approvate dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione.

(marco porry)

09/10/2013- Un farmacista sano e robusto? - QUESITO

Mi pare che per l'assunzione di un farmacista collaboratore non sia ora più necessario il certificato sanitario e sarebbero venuti meno altri documenti di questo stesso genere. Me lo potete confermare?

È così, perché il famoso dl. "Del Fare" ha introdotto varie semplificazioni dal punto di vista burocratico, riducendo pertanto anche parecchie incombenze di aziende e cittadini.

Tra le più importanti, come abbiamo ricordato recentemente commentando il provvedimento, spicca il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che ora viene acquisito dagli enti appaltanti ed è valido 120 giorni (prima erano invece 90).

Sono state inoltre eliminate numerose certificazioni sanitarie, come appunto il ben noto "certificato di sana e robusta costituzione" (anche) per l'attività di farmacista (e, se può interessare, per il... maestro di sci), come pure è stato soppresso il certificato medico sinora richiesto per l'assunzione di un apprendista.

Da ultimo, per restare nell'ambito del lavoro, c'è una novità anche per la lavoratrice "in dolce attesa", dato che non va più presentato né il certificato medico di gravidanza, né quello indicante la data effettiva del parto, trattandosi di documentazione ormai trasmessa telematicamente agli organi preposti dal medico di riferimento.

(giorgio bacigalupo)

10/10/2013 - I recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in materia di interventi di ristrutturazione edilizia

L'Agenzia delle Entrate ha diramato le sue indicazioni sulla proroga delle agevolazioni in materia di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico.

Il dl. 63/2013 convertito in l. 90/2013 ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 - ma per le opere condominiali, fino al 30 giugno 2014 - gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, elevandone l'aliquota dal 55 al 65%.

Parimenti è stata prorogata sempre fino al 31 dicembre 2013 la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% e con il "super-tetto" di spesa di 96.000 euro.

Infine, è stata introdotta un'ulteriore detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l'acquisto di *mobili* e di *grandi elettrodomestici*.

Esaminiamo dunque i chiarimenti più interessanti resi dall'Agenzia.

Risparmio energetico. Si tratta degli interventi di risparmio energetico c.d. "qualificato" (riqualificazione energetica dell'intero edificio, sostituzione di strutture opache verticali od orizzontali, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, ecc.), che sono agevolabili - lo ricordiamo - anche se sostenuti da imprese per gli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività.

L'Agenzia ricorda che ai fini dell'applicazione dell'aliquota maggiorata per le *persone fisiche* vale sempre il criterio di *cassa*, e quindi rileva il momento di pagamento indipendentemente dalla data di avvio o di completamento dei lavori; per le *imprese* - ivi incluse naturalmente le farmacie - vale invece quello di *competenza*, essendo necessario fare riferimento alla data di ultimazione della prestazione indipendentemente da quella di avvio degli interventi o dei pagamenti.

Ipotizziamo quindi un intervento iniziato a maggio di quest'anno e completato a settembre e per il quale si sia sostenuto un acconto di spese nel mese di inizio ed il saldo in quello di ultimazione.

Ebbene, questo intervento, se realizzato da un privato, scontrerà il beneficio per il 55% sul pagamento di maggio e per il 65% sul saldo di settembre; se realizzato da un'impresa - ad esempio una farmacia sul locale di esercizio dell'attività - beneficerà invece, *per tutta la spesa*, dell'aliquota maggiorata.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nell'extra-sconto rientrano anche gli acquisti di unità immobiliari in edifici ristrutturati effettuati fino al 31 dicembre 2013: grosse incertezze non c'erano a questo riguardo ma il chiarimento non guasta.

Per gli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità viene confermato che l'aliquota del 65% si applica soltanto alle abitazioni principali e agli immobili destinati alle attività produttive (per gli altri immobili, anche destinati all'uso promiscuo è applicabile, ove ne ricorrono le condizioni, l'aliquota del 50%).

Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. I chiarimenti più attesi riguardavano, però, lo sconto su mobili ed elettrodomestici per il quale la scrittura frettolosa della norma aveva lasciato sul tappeto numerosi interrogativi e sappiamo bene che l'importo massimo della spesa detraibile è pari a 10.000 euro per ciascuna unità abitativa "spalmato" per i soliti dieci anni.

In primo luogo viene chiarito che gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione sono quelli - e soltanto quelli - di *manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia*, nonché quelli *necessari alla ricostruzione dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi*.

Restano fuori pertanto le altre opere agevolabili sia pur previste dall'art. 16-bis TUIR - la disposizione che contiene le norme "a regime" sulla detrazione irpef del 36% - come, ad esempio, quelle finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Nessuna speranza, quindi, di rinnovare l'arredo con lo sconto fiscale sostituendo semplicemente una serratura.

Per quanto riguarda, poi, il collegamento temporale tra l'intervento principale e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici bisogna far riferimento a tutti gli interventi iniziati dal 26 giugno 2012, purché la data di inizio dei lavori sia anteriore a quella in cui si sono sostenute le spese per la dotazione della casa.

Non è invece necessario che le spese di ristrutturazione siano state sostenute *prima* di quelle dell'arredo dell'abitazione ben potendo queste ultime precedere i pagamenti relativi all'intervento principale, e non è neppure necessario che i lavori riguardino l'ambiente in cui il mobile viene collocato perché è sufficiente che l'intero immobile sia stato oggetto dell'intervento.

È possibile quindi acquistare con lo sconto fiscale un frigorifero anche se l'intervento ha riguardato soltanto i servizi igienici ed il soggiorno e non ha invece toccato la cucina.

Altrettanto utili si rivelano le indicazioni dell'Agenzia per individuare con esattezza i beni agevolabili che devono innanzitutto essere *nuovi*, escludendosi quindi ogni agevolazione per l'usato; il documento di prassi, inoltre, scende sorprendentemente nel dettaglio chiarendo che tra i mobili agevolati rientrano in via esemplificativa *"letti, armadi, cassetiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie comodini, divani, poltrone*

credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono il necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione".

Sconto negato, invece, per "gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi d'arredo".

Per individuare invece i grandi elettrodomestici l'Agenzia fa riferimento all'allegato 1B del D.Lgs. n. 25/7/05 n. 151, relativo all'attuazione della direttiva comunitaria in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Vengono promossi perciò i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le lavastoviglie ecc. di classe A+ (od A nel solo caso dei forni), ma sembrerebbero bocciati i televisori, perché esclusi da questo elenco (anche se il documento di prassi si limita a dire che l'allegato in parola costituisce unicamente un "utile riferimento", lasciando intendere che l'elencazione ivi contenuta non avrebbe carattere tassativo, cosicché su questo punto, inutile dirlo, un chiarimento supplementare non guasterebbe).

Sul fronte degli adempimenti necessari per ottenere l'agevolazione, l'Agenzia, pur richiamando le stesse formalità richieste per il beneficio afferente l'intervento principale (fatturazione, pagamento tramite bonifico c.d. qualificato) - rendendosi conto che acquistare una credenza o un frigorifero con un bonifico non è proprio cosa di tutti i giorni - ammette per il pagamento anche le carte di credito o di debito.

In questo caso la data di pagamento coincide con il giorno di utilizzo della carta di credito o di debito evidenziata nella ricevuta e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare.

Sono invece tassativamente banditi contanti e assegni bancari.

Non dovrà mancare, infine, la regolare fattura, con la specificazione di natura, qualità e quantità dei beni acquistati (attenzione alla specificazione della classe di efficienza energetica!).

(stefano civitareale)

11/10/2013 - Lo scontrino fiscale nelle consegne a domicilio - QUESITO

Come mi devo regolare per la battitura dello scontrino fiscale in caso di consegna a domicilio di prodotti della farmacia diversi dai medicinali? Aggiungo che normalmente il prezzo è regolato dal cliente al momento del ritiro.

Anche questo è un argomento gettonato, ma merita tornarvi rapidamente ancora una volta.

Quando, cioè, i prodotti sono consegnati al domicilio del cliente, che provveda seduta stante al pagamento, è necessario:

- emettere lo scontrino fiscale prima che i prodotti escano dalla farmacia;
- "accompagnare" i prodotti stessi con lo scontrino durante il loro tragitto dalla farmacia all'abitazione del cliente;
- consegnare i prodotti al cliente (ri)lasciandogli lo scontrino fiscale e riscuotere il prezzo.

Se poi il cliente non paga, tutto o in parte, il prezzo della "fornitura", tra i corrispettivi della giornata dovrà essere egualmente ricompreso l'intero importo della vendita.

Ragione in più per riservare un servizio del genere soltanto ai clienti più fidati.

(valerio pulieri)

14/10/2013 - Che accade dunque al margine di utile con l'aumento dell'iva?

L'aumento dell'aliquota iva dal 21% al 22%, entrata in vigore il 1° ottobre u.s. e senza ormai alcuna possibilità di un ripensamento "ex tunc" (come era stato ventilato nei primi giorni del mese), comporta evidentemente - come tutti hanno subito fatto rilevare - una riduzione del margine di utile, a meno che non si proceda all'adeguamento dei prezzi di vendita (tenendo presente però che i prodotti per i quali la farmacia riterrà di operare l'aggiornamento dovranno riportare il nuovo prezzo e per quelli esposti al pubblico, ove si tratti di prodotti alimentari, anche il nuovo prezzo al Kg).

Per fare un esempio, un prodotto cosmetico acquistato ad € 7 + IVA e rivenduto ad € 12,10 (€ 10 di ricavo + € 2,10 di IVA al 21%) comportava un margine di utile del 30%, mentre ora il medesimo prezzo di vendita si scorpora in € 9,92 di ricavo ed € 2,18 di IVA al 22%, determinando inevitabilmente una riduzione del margine di utile al 29,44%, ottenibile con la proporzione $100 : X = (9,92 - 7) : 9,92$.

Esiste il rischio molto concreto che la farmacia abbia già assorbito l'aumento dell'IVA dal 20% al 21% di settembre 2011 ed ora assorbire interamente il nuovo aumento equivarrebbe certo ad un ulteriore

impoverimento del margine, forse oltre misura.

In quell'esempio, invece, l'adeguamento del prezzo di vendita da € 12,10 a € 12,20 (moltiplicando cioè il vecchio importo per 1,0083) comporterebbe l'invarianza del margine di utile al 30%.

Beninteso, non interessa a quale aliquota sono stati acquistati i beni (21% o 22%) perché l'IVA pagata al fornitore viene integralmente detratta nella contabilità della farmacia e perciò il ragionamento vale anche per la merce giacente in magazzino.

D'altra parte, come sappiamo, per le farmacie si applica il metodo della "ventilazione", cioè la determinazione dell'aliquota media avviene sulla base delle fatture emesse dai fornitori di prodotti destinati alla vendita, e quindi l'aumento dell'iva, emergente appunto dalle fatture di acquisto, farà lievitare l'aliquota media anche dei corrispettivi arretrati del SSN.

Anche per questo, tenuto conto che la perdita per una farmacia, che fattura mediamente un milione di euro, può andare da € 1.200 a € 2.500 (secondo il ritardo nei pagamenti da parte del SSN), può forse essere opportuno tentare di limitare i "danni" quanto più possibile, se non scongiurarli del tutto.

(franco lucidi)

15/10/2013 - La legge laziale sulla riduzione delle imposte a carico di aziende in crisi - QUESITO

Mi è stato riferito che una legge regionale del Lazio del 2001 (la n. 34 del 13/12/2001) prevede una riduzione delle aliquote IRAP per le aziende in crisi. Questa normativa è applicabile anche alle farmacie, ovviamente quelle che si trovano in uno stato di sofferenza? E qual è il parametro che identifica la "crisi"?

L'art. 5 della L.R. Lazio n. 34 del 13/12/2001 contempla una riduzione dell'aliquota Irap prevista dalla legge statale nella misura dello 0,50% per talune categorie di settori produttivi, tra cui le farmacie, quindi tutte le farmacie laziali; una vicenda che quelle da noi assistite ben conoscono perché è una riduzione di cui nel concreto da parecchi anni beneficiano, anche se naturalmente soltanto in sede di dichiarazione dei redditi.

Questa legge consente inoltre di ridurre la detta aliquota di un ulteriore 1% nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale ai sensi della l. 23 luglio 1991 n. 223, in materia di Cassa Integrazione Mobilità e trattamenti dei disoccupati, e però, si ricordi, possono accedervi soltanto le imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di richiesta di intervento di integrazione salariale, e quindi in pratica è una doppia condizione (stato di crisi e numero dipendenti) che rende evidentemente molto modesto il numero delle farmacie che possono beneficiarne.

Si tratta in ogni caso di un'ulteriore agevolazione che la Regione Lazio ha inteso a suo tempo concedere, avuto riguardo a eventuali particolari momenti di vita dell'impresa in cui si crea uno squilibrio economico-finanziario destinato a perdurare e a portare l'impresa all'insolvenza e al dissesto in assenza di opportuni interventi di risanamento.

Ma, ribadito il limite degli oltre 15 dipendenti occupati, non è certo un'agevolazione che possa concedersi "automaticamente" e/o per il solo fatto che una farmacia, o una qualsiasi altra impresa, si trovi in difficoltà finanziaria.

(roberto santori)

15/10/2013 - Adeguamento Istat per settembre 2013

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a settembre 2013; l'annuale è in diminuzione (0,80%), come anche il biennale, pari al 3,9%.

I canoni di locazione vanno quindi elevati, su base annua, dello 0,600% (corrispondente al 75% dello 0,80%) e, in ragione biennale, del 2,925% (il 75% del 3,9%).

(Studio Associato)

16/10/2013 - Il Fisco contro eredi e legatari per i debiti tributari del de cuius - QUESITO

Partendo dalla Sediva news del 26/9/13 ("La cartella notificata al domicilio del defunto") vi chiedo: considerato che la denuncia di successione è possibile presentarla entro 12 mesi dal decesso e che fino ad allora gli eredi hanno facoltà di rinunciare all'eredità del defunto, che tipo di comunicazione possono loro inoltrare all'Ufficio per non sottrarsi agli effetti del DPR 600/73 art. 65 ma anche per non farsi carico, definitivamente, delle obbligazioni tributarie antecedenti alla morte del dante causa?

La disposizione del secondo comma dell'art. 65, DPR 600/73 - che impone agli eredi di comunicare il proprio domicilio al Fisco onde evitare che gli atti intestati al defunto ma a loro indirizzati siano notificati

validamente presso l'ultimo domicilio di quest'ultimo - è espressamente riservata a coloro che, per effetto dell'accettazione dell'eredità, hanno per l'appunto acquisito la qualità di *eredi* (art. 459 cod. civ).

Costoro infatti - e soltanto costoro - secondo il principio stabilito dal primo comma dell'art. 65, D.P.R. 600/73 "...rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa".

Per chi invece, non avendo ancora accettato l'eredità, non è al momento *erede* ma semplicemente un *chiamato all'eredità*, non si è ancora verificata quella "confusione" tra il patrimonio personale e quello del defunto che lo rende responsabile delle obbligazioni di quest'ultimo non ancora assolute alla sua morte.

Tuttavia, bisogna tenere presente che l'accettazione dell'eredità può avvenire anche tacitamente, per fatti *concludenti* come direbbero i giuristi, cioè agendo in modo tale da non lasciare alcun dubbio sulla volontà di accettare, come, ad esempio, impossessandosi dei beni caduti in eredità o addirittura - almeno secondo il Fisco - presentando la *denuncia di successione*.

Chiarito questo, però, resta fermo almeno in astratto che i semplici *chiamati*, non "ereditando" ancora alcun debito, non hanno nulla da temere.

Nel sistema delle imposte dirette - diversamente da quello che accade per l'imposta di successione per la quale anche il *chiamato* è obbligato sia al pagamento dell'imposta sia alla presentazione della dichiarazione di successione se non si affretta a rinunciare all'eredità - rileva infatti solo la figura dell'*erede*.

Ma in termini pratici, e non è poca cosa, per i debiti del defunto il Fisco perseguirà i soggetti che - dalla *semplice dichiarazione di successione* - risultano *tout court* come *eredi* o come *legatari*, indipendentemente quindi, si badi bene, che siano semplici *chiamati* (per non aver ancora accettato) oppure siano *eredi* che abbiamo però accettato soltanto con beneficio d'inventario ovvero, infine, *eredi* che abbiano accettato anche semplicemente *per facta concludentia*. Saranno poi costoro a doversi dunque attivare per dimostrare la loro "estraneità" alle passività (debiti tributari compresi) del defunto.

Ecco perché, a conti fatti, resta valida la conclusione raggiunta nella precedente ns. news da Lei citata, e perciò, se si vogliono evitare sorprese (specie quando nell'ultimo domicilio del defunto non vi sia più nessuno che raccolga regolarmente la corrispondenza), è bene - come abbiamo già rilevato - provvedere all'inoltro della comunicazione di cui sopra anche se si è ancora semplici *chiamati*.

(stefano lucidi)

2 - **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **Ribadita l'insindacabilità in principio della collocazione sul territorio delle nuove farmacie**

Tar Sicilia - sent. 26/09/2013, n. 1717

È una decisione che non dice nulla di nuovo, avendo ribadito una volta di più che la collocazione delle nuove farmacie sul territorio è atto discrezionale, quindi impenetrabile al sindacato del giudice amministrativo se non in presenza di profili di macroscopica illogicità e irrazionalità nelle scelte concretamente operate dall'Amministrazione comunale.

➤ **L'assegno divorzile in base ai redditi riconducibili ai coniugi al momento della sentenza**

Corte di Cassazione - Sez. Civile - sent. 11/10/2013, n. 23198

Ai fini dell'*assegno divorzile*, le potenzialità economiche dei coniugi devono essere desunte dall'ammontare dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali al momento stesso della pronuncia di divorzio.

➤ **In caso di abbandono arbitrario del posto di lavoro**

Corte di Cassazione - Sez. Civile - sent. 08/10/2013, n. 22869

Se il lavoratore abbandona il posto di lavoro, il rapporto può intendersi cessato per sua iniziativa.

➤ **La malattia per mobbing preclude il licenziamento**

Corte di Cassazione - Sez. Civile - sent. 02/10/2013, n. 22538

Il mobbing è materia sempre più intricata. Secondo la Cassazione, ad esempio, se la malattia del lavoratore è dipesa da mobbing derivante dal comportamento del datore di lavoro, non può essere intimato da quest'ultimo il licenziamento neppure dopo l'esaurimento del periodo di comporto.

➤ **Se viene meno la fiducia tra azienda e lavoratore**

Corte di Cassazione - Sez. Civile - sent. 30/09/2013, n. 22321

Può essere legittimamente licenziato per giusta causa il dipendente che si sia appropriato indebitamente di somme di un certo rilievo gonfiando le proprie "spese viaggio" con l'inserimento di oneri

sostenuti in realtà da un collega perché è un comportamento che incide sul rapporto fiduciario che può renderlo improseguibile.

➤ **Se il promittente acquirente si rende inadempiente al preliminare**

Corte di Cassazione - Sez. Civile - sent. 19/09/2013, n. 21438

Se un promittente venditore, dinanzi all'inadempimento di quello acquirente, sceglie la via della risoluzione invece dell'esecuzione coattiva del contratto preliminare, non consentendo così il trasferimento della proprietà del bene con la continuazione pertanto del possesso da parte sua, egli non può invocare il risarcimento dei danni connessi alla permanenza del bene nella sua sfera.

➤ **Condannato un farmacista che trasformava una specialità in prodotto magistrale**

Corte di Cassazione - Sez. Penale - sent. 23/09/2013, n. 39187

Il farmacista che "replicava" con preparazioni magistrali un farmaco *branded* dovrà scontare un anno e venti giorni di carcere, oltre al pagamento di sanzioni e spese processuali per 3.600 euro, per i reati di commercio di medicinali guasti, frode nei confronti del brevetto di invenzione e ricettazione.

➤ **L'accertamento del Fisco sul lavoratore per r.a. non versate dal datore di lavoro**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - sent. 11/10/2013, n. 2312

L'Agenzia delle Entrate può emettere accertamento direttamente a carico del lavoratore per il mancato pagamento della ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, anche se resta salvo il diritto di regresso del dipendente nei confronti dell'azienda.

➤ **L'errore di compilazione del modello F24 non legittima l'accertamento del Fisco**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - sent. 04/10/2013, n. 22692

Sbagliare un codice nel mod. F24, da cui sia disceso un onere fiscale maggiore del dovuto, non legittima di per sé il Fisco all'adozione di un atto impositivo fondato sull'errore, e il contribuente deve essere messo sempre nelle condizioni, se del caso in sede contenziosa, di poter efficacemente correggere i propri errori materiali.

➤ **L'e/c bancario estero non prova di per sé l'evasione**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - sent. 02/10/2013, n. 22508

È una decisione interessante sia per quel che è detto nel titolo (la detenzione di e/c riguardanti investimenti e disponibilità all'estero non vuol dire necessariamente che vi sia stata a monte un'evasione fiscale), sia per quel che aggiunge in ordine al comportamento del contribuente, che infatti - secondo la Suprema Corte - può anche collaborare poco o nulla con l'Amministrazione finanziaria senza che sia consentito a quest'ultima dedurne alcunché a suo carico.

➤ **La lite temeraria è abuso del processo**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - sent. 02/10/2013, n. 22502

Esiste anche un "uso abusivo del processo", quando in particolare una parte si avvale del rimedio giurisdizionale - siamo nel campo fiscale - solo per incardinare una controversia in modo da poter beneficiare della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (una forma di sanatoria sempre prevista nei provvedimenti di condono). In tal caso - afferma la Cassazione con riguardo a un ricorso proposto addirittura qualche anno dopo la scadenza del termine - il ricorrente non può raggiungere il suo vero obiettivo.

3 - **SCADENZE FINE OTTOBRE 2013**

31/10 - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno

scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2013: *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata entro il 08/07/2013, oppure versamento della *quarta rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2013; *non soggetti* neanche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata entro il 17/06/2013, oppure versamento della *quinta rata* se la prima è stata versata entro il 17/07/2013

31/10 - Versamento della *quarta rata* (di quattro) della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateizzato.

* * *